

DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017
219/2017/R/GAS

RICERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., IN QUALITÀ DI
GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (di seguito: Regolamento CE 139/2004);
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (di seguito: D.l. 21/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 (di seguito: D.P.R. 85/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 55/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 55/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 59/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 59/2017/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 30 giugno 2016 (protocollo Autorità 19138 del 5 luglio 2016, di seguito: comunicazione del 30 giugno 2016);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 12 agosto 2016 (protocollo Autorità 23176 del 12 agosto 2016);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 7 ottobre 2016 (protocollo Autorità 32015 del 4 novembre 2016, di seguito: comunicazione del 7 ottobre 2016);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2017 (protocollo Autorità 2060 del 19 gennaio 2017, di seguito: comunicazione del 19 gennaio 2017);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 25 gennaio 2017 (protocollo Autorità 2710 del 25 gennaio 2017, di seguito: comunicazione del 25 gennaio 2017);
- la nota di accompagnamento alle direttive “*Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime*” del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final “*Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union*” (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- il documento di lavoro della Commissione europea SWD(2013) 11 final del 8 maggio 2013: “*Ownership unbundling: The Commission Practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors*” (di seguito: documento di lavoro della Commissione europea dell’ 8 maggio 2013);
- il parere emesso dalla Commissione Europea del 23 gennaio 2013 C (2013) 380 final (protocollo Autorità 4253 del 30 gennaio 2013), sulla decisione di certificazione preliminare di Società Gasdotti Italia S.p.a., adottata dall’Autorità con la deliberazione 22 novembre 2012, 490/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all'articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura ed esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto ed esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l'articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto ed esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
- l'articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al par. 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, comprendono il potere di esercitare diritti di

voto, il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure la detenzione di una quota di maggioranza;

- l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del par. 1, lettera b) del medesimo articolo, la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'articolo 9, par. 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il par. 1 del medesimo articolo.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del Regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, par. 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notificano all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
- l'articolo 10, par. 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviano una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 11, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, prevede che qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasporto o da un gestore di sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di paesi non appartenenti alla Comunità europea (di seguito: paesi terzi), l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione;

- ai sensi della medesima disposizione, l'autorità di regolamentazione è tenuta a notificare, altresì, alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi;
- l'articolo 11, par. 2, della citata direttiva, prevede che il gestore di un sistema di trasporto notifichi all'autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi;
- l'articolo 11, par. 3, della citata direttiva, prevede, altresì, che l'autorità di regolamentazione debba rifiutare la certificazione se non è stato dimostrato che:
 - a) l'entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - b) all'autorità di regolamentazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità;
- il medesimo articolo prevede che nell'esaminare la questione, l'autorità di regolamentazione o l'autorità competente a tal fine designata tiene conto:
 - dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario;
 - di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato;
- l'articolo 11, par. 4, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa;
- l'articolo 11, par. 5, della direttiva in parola, prevede che prima che l'autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata, chieda un parere alla Commissione se:
 - l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità;
- l'articolo 11, par. 6, della citata direttiva, prevede che, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, la Commissione comunichi il proprio parere all'autorità nazionale di regolamentazione, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di ulteriori due mesi nel caso in cui la medesima Commissione richieda i pareri dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali per l'energia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate;

- l'articolo 11, par. 6, della richiamata direttiva, prevede che, in assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al precedente punto, si considera che non vi siano obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione;
- l'articolo 11, par. 7, della citata direttiva, prevede che nel valutare se il controllo da parte di un soggetto di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:
 - delle circostanze specifiche del caso dei paesi terzi interessati;
 - dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento;
- l'articolo 11, par. 8, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione disponga di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al par. 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione, tenendo nella massima considerazione il parere della Commissione.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di sistemi di trasporto;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario, l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
 - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su motivata richiesta della Commissione europea;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 9, comma 10, del D.lgs. 93/11, prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, siano stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un paese terzo ne acquisisca il controllo e in base ai quali l'Autorità è tenuta ad adottare una decisione di certificazione; il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e

dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il paese terzo interessato purché conformi al diritto comunitario.

- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione om 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori del sistema di trasporto ed ha approvato i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle suddette procedure;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell'allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie alla certificazione;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori

interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;

- il comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di ricertificazione conformemente alle procedure di cui ai sopra citati commi, 5.6, 5.7 e 5.8 del medesimo allegato;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11 prevede che i gestori di sistemi di trasporto adattino il proprio oggetto sociale, lo statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe (ora Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*) dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione europea ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore di sistemi di trasporto indipendente; il questionario deve essere inviato alla Commissione europea unitamente alla certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 55/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: società), in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D.lgs. 93/11;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha prescritto alla società in questione di darle immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento delle condizioni poste alla base della decisione finale di certificazione nonché di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di acquisire le reti non di proprietà gestite ovvero di

risolvere unilateralmente il contratto di gestione di tali reti, dandone comunicazione all'Autorità entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo provvedimento;

- con la comunicazione del 30 giugno 2016, la società ha notificato all'Autorità, ai sensi del comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, la prevista cessione da parte del suo unico azionista dell'intera partecipazione detenuta, tramite SGI Holding S.p.a., nella società, ad una società di diritto italiano Sole BidCo S.p.a.;
- Sole BidCo S.p.a. è controllata indirettamente, tramite una serie di società veicolo, da una società di diritto australiano, capogruppo di un gruppo internazionale che opera nei servizi finanziari, di consulenza, e nella gestione di fondi di investimento e da una società di diritto svizzero, capogruppo di un gruppo internazionale, che opera principalmente nel settore assicurativo, oltre che nella gestione di fondi di investimento; le suddette società (di seguito: azionisti di controllo) esercitano, tramite patti parasociali, un controllo congiunto sulla società;
- con la comunicazione del 7 ottobre 2016, la società ha notificato all'Autorità il perfezionamento della citata operazione, peraltro subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva sia da parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento CE 139/2004, sia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, del D.l. 21/12 e dell'articolo 5, del D.P.R. 85/14;
- con la medesima comunicazione, la società ha altresì provveduto a completare l'invio delle informazioni aggiornate previste dal questionario di cui all'Allegato D alla deliberazione 153/11, predisposto dall'Autorità per la certificazione dei gestori di trasporto in separazione proprietaria;
- con la comunicazione del 25 gennaio 2017, la società ha fornito informazioni aggiornate circa l'assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla deliberazione 55/2013/R/gas, in relazione alle reti non di proprietà gestite; in tal senso, la società ha comunicato che parteciperà al bando di gara indetto dall'attuale proprietà per la vendita delle suddette reti e si è altresì impegnata a informare l'Autorità circa l'esito della gara;
- con la medesima comunicazione, infine, la società ha trasmesso copia del suo statuto sociale definitivo, che risulta conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla deliberazione 153/11, in materia di compiti del gestore di trasporto indipendente, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 59/2017/R/gas, l'Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento di

ricertificazione di Società Gasdotti Italia S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, volto ad accertare:

- la permanenza delle condizioni poste alla base della decisione di certificazione adottata dall'Autorità con la deliberazione 55/2013/R/gas, in esito alla variazione dell'assetto societario della società, ed in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 par. 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2009/73/CE;
- che l'acquisizione del controllo del gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE;
- con la citata deliberazione, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea l'avvenuta variazione dell'assetto proprietario della società ai sensi dell'articolo 11, par. 1, della direttiva 2009/73/CE;
- in relazione all'articolo 9 comma 1, lettere b) e c), si evidenzia che gli azionisti di controllo, attraverso fondi di investimento, detengono partecipazioni in società di diritto italiano operanti nel settore della generazione elettrica, nonché partecipazioni in società di diritto estero operanti nella generazione elettrica e/o nella fornitura sia nell'Unione Europea che in paesi terzi;
- come rilevato dalla Commissione europea nel documento di lavoro dell' 8 maggio 2013, in situazioni come quella sopra evidenziata, in cui l'azionista ha contemporaneamente interessi nell'attività di trasporto e nell'attività di generazione e/o fornitura, il ricorrere di alcuni elementi quali, ad esempio, l'assenza di interfaccia geografica tra il gestore di trasporto e le attività di generazione e/o fornitura, la portata limitata degli impianti di generazione e una struttura societaria tale da garantire l'indipendenza del gestore di trasporto, sono considerati idonei ad escludere che l'azionista abbia interesse ad influenzare l'attività decisionale del gestore di trasporto in favore delle attività di generazione e/o fornitura, a detrimento degli altri utilizzatori della rete;
- la posizione della Commissione europea di cui sopra è, altresì, confermata da decisioni di certificazione rese con riferimento ad altri Paesi, aventi ad oggetto casi analoghi a quello in esame, tra cui la decisione relativa alla prima certificazione della medesima società con deliberazione 55/2013/R/gas;
- per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della direttiva 73/2009/CE, i componenti del consiglio di amministrazione di Sole BidCo S.p.a. hanno attestato che nessuna persona fisica o giuridica è autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente la società e, contemporaneamente, membro di un'impresa che svolge attività di produzione o fornitura;

- il relazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, par. 3 lettera b) della direttiva 2009/73/CE, con la comunicazione del 19 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale, ha fornito le proprie valutazioni in relazione alla citata variazione della struttura di controllo societario, concludendo che essa non comporta conseguenze in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in considerazione del fatto che:
 - la rete di gasdotti nazionali e regionali della società non riceve approvvigionamento di gas direttamente da paesi esteri in quanto fisicamente connessa solo alla rete nazionale della società Snam Rete Gas S.p.a.;
 - l'attività di trasporto del gas naturale in Italia è un'attività regolata in conformità della direttiva 2009/73/CE, recepita in Italia dal D.lgs. 93/11;
 - non risultano ad oggi siglati accordi con i paesi terzi interessati dal caso in esame che possano avere incidenza sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale;
- sulla base di tali motivazioni, d'altro canto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali, ai sensi della normativa sull'esercizio dei cd. Golden Power, in particolare degli articoli 1 e 2, comma 2 del citato D.l. 21/12 e degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 85/14, non ravvisando che l'operazione fosse suscettibile di compromettere e arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti;
- la Commissione europea ha rilasciato autorizzazione all'operazione succitata ai sensi del Regolamento CE 139/2004, in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese, in considerazione del fatto che gli azionisti di controllo sono fornitori di servizi bancari, finanziari, di consulenza e assicurativi oltre ad operare nella gestione di fondi di investimento e che la società è un gestore di trasporto che detiene una porzione limitata della rete di gasdotti nazionale.

RITENUTO CHE

- la partecipazione degli azionisti di controllo della società in alcune imprese di produzione elettrica e/o fornitura non possa essere considerata ostacolo alla certificazione della società ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, in quanto la stessa non può costituire situazione di conflitto di interesse o determinare rischi di discriminazione da parte dell'azionista nella gestione dell'infrastruttura di trasporto della società, alla luce del fatto che:

- in relazione alle imprese di diritto italiano, esse operano in mercati geograficamente distinti da quello in cui opera la società né sono situate in prossimità della rete di trasporto della società;
 - in relazione alle medesime imprese, esse non hanno alcun interesse nella produzione o vendita di gas né utilizzano il gas naturale come materia prima per la produzione di energia elettrica; inoltre, le quantità di energia elettrica prodotte dalle suddette imprese è di modesta entità rispetto alla produzione nazionale ed è ceduta a prezzi regolati o comunque nel mercato rispetto al quale le imprese medesime sono mere *price-takers*;
 - in relazione alle imprese di diritto estero, la rete di trasporto della società non ha punti di connessione con l'estero e interessa, a livello nazionale, un'area geografica relativamente ristretta;
- sia opportuno che la società porti a termine entro 12 (dodici) mesi le azioni necessarie ad attuare quanto prescritto dall'Autorità con deliberazione 55/2013/R/gas in relazione alle reti non di proprietà gestite;
 - sia, pertanto, opportuno, sulla base delle verifiche effettuate, chiudere il procedimento per la ricertificazione preliminare della società in qualità di gestore di trasporto in separazione proprietaria, avviato con delibera 59/2017/R/gas, in quanto la citata variazione dell'assetto societario risulta conforme agli articoli 9 e 11 della direttiva 2009/73/CE;
 - si debba confermare l'obbligo in capo alla società di comunicare tempestivamente all'Autorità ogni modifica sostanziale dei requisiti previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE relativi all'assetto di controllo della società e/o ai diritti vantati dagli azionisti di controllo nei confronti di imprese di produzione e/o fornitura o comunque di ogni variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'Autorità ai fini del presente provvedimento che possano configurare una violazione del citato articolo 9;
 - sia opportuno trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea ai fini del parere previsto dall'articolo 11, par. 6 della direttiva 2009/73/CE;
 - sia opportuno trasmettere il presente provvedimento alla società, anche al fine di consentire alla medesima di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di ricertificazione per Società Gasdotti Italia S.p.a. in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria ai sensi

- dell'articolo 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. prescrivere a Società Gasdotti Italia S.p.a. di:
 - portare a termine, entro 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'acquisizione delle reti non di proprietà gestite, o in caso contrario, procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità;
 - comunicare tempestivamente all'Autorità ogni modifica sostanziale dei requisiti previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE relativi all'assetto di controllo della società e/o ai diritti vantati dagli azionisti di controllo nei confronti di imprese di produzione e/o fornitura o comunque di ogni variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'Autorità ai fini del presente provvedimento che possano configurare una violazione del citato articolo 9;
 3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 11, par. 6 della direttiva 2009/73/CE;
 4. di trasmettere il presente provvedimento a Società Gasdotti Italia S.p.a. anche al fine di consentire alla società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di ricertificazione o di richiedere l'audizione finale entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni